



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N. 18204/2021 R.G.

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Maria Balletti	Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Giudice
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore

all'esito della riserva assunta all'udienza del 17 settembre 2021 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa avente n. 18204/2021 R.G.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione;

causa pendente tra:

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è
rappresentato e difeso – unitamente agli avvocati ██████████
– giusta procura in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

██████████ e, per essa, la procuratrice ██████████, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ██████████
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e
difende giusta procura in atti;

PARTE RECLAMATA

NONCHE'

██████████, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

PARTE ESECUTATA – CONTUMACE

E

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso
lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è rappresentato e difeso giusta
procura in atti;



PARTE INTERVENUTA

E

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

PARTE INTERVENUTA

OSSERVA

§ 1. ██████████ ha impugnato ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. l'ordinanza del 29/6-2/7/2021 con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato il reclamo formulato ex art. 591-ter c.p.c. con ricorso del 20/4/2021 avverso l'aggiudicazione del compendio pignorato operata dal professionista delegato nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 902/2016 R.G.E. promossa ad istanza della società ██████████ in danno della ██████████ Immobiliare S.r.l.

Parte reclamante ha contestato anzitutto la statuizione circa la pretesa assenza di un proprio interesse ad agire con il ricorso ex art. 591-ter c.p.c.; al riguardo, ha evidenziato come:

- da un lato, l'interesse e la legittimazione a dedurre l'invalidità dell'atto esecutivo spetterebbero a tutti i soggetti partecipanti al processo;
- dall'altro lato, un interesse specifico sarebbe comunque da ricollegarsi alla propria posizione di fideiussore rispetto agli obblighi assunti dalla società esecutata, circostanza che – in ragione dei riflessi derivanti dalla maggiore o minore esdebitazione del soggetto debitore principale – giustificherebbe l'interlocuzione finalizzata a assicurare il massimo risultato utile possibile della vendita.

In secondo luogo, parte reclamante ha contestato le considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione nel merito del ricorso; in proposito, ha dedotto che, in buona sostanza, la circostanza per cui non sarebbe stato consentito l'espletamento di alcune visite prima della data fissata per la vendita avrebbe inciso negativamente sulla possibilità di formulazione delle offerte da parte dei potenziali interessati.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, ha domandato revocarsi il provvedimento impugnato e disporsi un nuovo tentativo di vendita.

Nell'ambito del presente procedimento si è costituito il creditore ██████████ S.r.l. e, per essa, la procuratrice ██████████ al riguardo, ha eccepito tanto la carenza di legittimazione del ██████████ quanto l'infondatezza dei rilievi formulati nel merito dell'aggiudicazione.



Si è altresì costituito [REDACTED], il quale ha dedotto di aver già spiegato autonomo ricorso ex art. 591-ter c.p.c. avverso l'ordinanza di aggiudicazione del compendio e – ribadendo di non essere stato posto in condizione di visionare l'immobile – ha aderito alle conclusioni formulate dal [REDACTED].

Infine, si è costituita [REDACTED] la quale ha rilevato di aver formulato intervento nell'espropriazione sulla scorta di una scrittura privata semplice contenente la ricognizione del debito da parte dell'amministratore della società [REDACTED]; nel merito, ha aderito alle richieste formulate da parte reclamante.

§ 2. Ciò posto, il reclamo deve essere rigettato.

Il giudice dell'esecuzione ha motivato il diniego del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione sulla scorta di un duplice ordine di concorrenti ed autonome ragioni: da un lato, ha postulato la carenza di interesse del [REDACTED] a dedurre la pretesa violazione dell'art. 572, terzo comma, c.p.c.; dall'altro lato, ha escluso che, nel merito, la situazione verificatasi nel caso di specie giustificasse un provvedimento nei termini di mancata aggiudicazione all'unico offerente.

Orbene, ritiene il Collegio che sia assorbente la delibazione in merito al primo profilo sopra indicato.

La questione che si pone in proposito concerne la legittimazione ad esperire il rimedio ex art. 591-ter c.p.c. da parte di un soggetto – quale, per l'appunto, l'odierno ricorrente – che non assume la veste di “parte” del processo di esecuzione forzata.

E' del tutto evidente, infatti, come [REDACTED] non rivesta la qualifica di parte in senso stretto, posto che non è il “soggetto passivo” dell'espropriazione promossa ad istanza del creditore, il quale l'ha avviata e perfezionata – con la notificazione/trascrizione del pignoramento e con il successivo deposito dell'istanza di vendita – esclusivamente in relazione ai beni in titolarità della società [REDACTED] [REDACTED] (ovverosia, il lotto la cui aggiudicazione è stata contestata con il ricorso ex art. 591-ter c.p.c.).

Né rileva la circostanza per cui, già in precedenza, aveva avuto luogo la costituzione del [REDACTED] nell'ambito del processo di esecuzione, atteso che non viene la necessità che sia effettivamente valutata la “fonte” della legittimazione ad un “intervento” di tal fatta (ciò, ovviamente, nel momento in cui quel soggetto ha intrapreso una concreta iniziativa processuale).

Tanto opportunamente chiarito, occorre allora verificare se la situazione dedotta dal ricorrente – in buona sostanza, l'essere obbligato in solido con la società eseguita in quanto fideiussore – sia tale da giustificare una sua interlocuzione nel



processo di esecuzione e, per quanto qui specificamente interessa, la possibilità di esperire il rimedio previsto per il controllo dell'attività svolta dal professionista delegato nel procedimento di vendita.

Il Collegio ritiene che la risposta a tale quesito debba essere negativa.

Al riguardo, non appare fuor luogo richiamare l'orientamento sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi: trattasi, infatti, di un rimedio pressoché speculare a quello dell'art. 591-ter c.p.c. (il quale, come ben noto, costituisce lo strumento approntato dall'ordinamento per il controllo degli atti del professionista in luogo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.), ragion per cui i principi espressi in siffatta materia risultano conseguentemente applicabili per identità di *ratio*.

In proposito, è noto come la Corte di Cassazione abbia ammesso la legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi anche in favore di soggetti "terzi" rispetto alle parti formali del processo (ciò che – nel caso del rimedio ex art. 591-ter c.p.c. – trova peraltro un esplicito riscontro ed una conferma nella formulazione stessa di tale ultima disposizione).

Tuttavia, i giudici di legittimità non hanno riconosciuto una legittimazione generalizzata in capo ai terzi, né hanno reputato sufficiente un qualsivoglia "interesse" sottostante la loro posizione: da un lato, la legittimazione è stata ravvisata esclusivamente in presenza di un "collegamento" per così dire processuale tra la posizione del terzo e le attività svolte nel procedimento di espropriazione (nel senso, cioè, dell'esistenza di un "contatto" intercorso tra il terzo e le operazioni – in specie di vendita – poste in essere nel processo); dall'altro lato, anche in tale eventualità si è postulato come necessario uno specifico "interesse" ad agire sotto forma di pregiudizio direttamente collegato all'atto esecutivo.

Sotto il primo profilo, infatti, la Suprema Corte ha escluso che possa darsi rilevanza a situazioni nelle quali l'interesse vantato dal terzo si origini non già dal coinvolgimento diretto nelle operazioni processuali, bensì da una posizione sottostante avente rilievo esclusivamente sul piano sostanziale: si pensi alla posizione del soggetto acquirente di un bene già pignorato (la cui legittimazione ad esperire l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata esclusa da Cass. n. 14003 del 2004) oppure a quella del socio di una società collettiva (in relazione al quale si è ritenuta irrilevante la circostanza per cui egli possa essere chiamato a rispondere del debito della società esecutata: cfr. Cass. n. 5995 del 1986).

In relazione al secondo profilo, poi, la giurisprudenza ha postulato la necessità che il terzo lamenti un pregiudizio concreto ed attuale direttamente ricollegabile all'atto esecutivo asseritamente viziato: a questo proposito, ad esempio, ha escluso la



legittimazione tanto del mero soggetto interessato ma non offerente (Cass. n. 11287 del 1999), quanto – con riguardo al caso della contestazione avverso il successivo decreto di trasferimento – del soggetto la cui offerta sia stata definitivamente superata da quella di altri (e, quindi, che non sia risultato aggiudicatario: cfr. Cass. n. 1653 del 2002 e Cass. n. 8857 del 1996).

Le considerazioni che precedono ed i principi di diritto così enucleabili inducono ad escludere la legittimazione del ██████ ad esperire il rimedio ex art. 591 -ter c.p.c. avverso l'ordinanza di aggiudicazione adottata dal professionista delegato nel caso di specie.

Invero, la situazione invocata si origina non già dal suo coinvolgimento nel processo di esecuzione forzata, bensì involge il profilo per così dire “indiretto” del rapporto sostanziale di debito derivante dall'obbligazione fideiussoria assunta e, quindi, un rapporto che si pone *a latere* del processo di espropriazione forzata; nel contempo, il pregiudizio lamentato non appare concreto ed attuale, essendo collegato ad una iniziativa giudiziaria meramente eventuale potenzialmente esperibile dal creditore procedente.

Ne discende che deve essere integralmente confermata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

§ 3. Peraltro, non appare fuor luogo osservare – in via per vero incidentale – come le doglianze formulate dal ██████ non appaiono neppure condivisibili nel merito.

Sul punto, il reclamante omette di considerare come l'asserita irregolarità nell'espletamento della visita al bene da parte del soggetto che ne avrebbe fatto preventiva richiesta (ovviamente, nelle forme prescritte dall'ordinanza e dall'avviso di vendita) non giustifichi automaticamente l'esercizio della facoltà del delegato di non aggiudicare il compendio ai sensi dell'art. 572, terzo comma, c.p.c.

A ben vedere, tale ultima disposizione impone di verificare, in generale, se sussista una “seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita”, valutazione che ha carattere prognostico e deve compiersi alla luce della complessiva situazione e, quindi, dell'insieme delle circostanze occorse.

Nel caso di specie, può oltremodo dubitarsi dell'esistenza di siffatta “seria possibilità”, tenuto conto sia dei precedenti tentativi di vendita del compendio tutti senza esito (tentativi che hanno condotto ad un duplice ribasso rispetto all'originario prezzo di stima e che palesano il disinteresse del mercato per l'acquisto del bene ad un prezzo superiore), sia delle numerose e plurime visite all'immobile consentite ed eseguite in favore dei potenziali interessati (come documentate dalle attestazioni depositate dal professionista delegato in allegato alla relazione del 14/6/2021), sia,



infine, del carattere *prima facie* meramente esplorativo della richiesta di visita per la quale non si sarebbe potuto consentire l'accesso, non potendosi farsi a meno di evidenziare come tale richiesta sia stata formulata pressoché a ridosso della scadenza del termine per la formulazione delle offerte laddove – a fronte di un investimento finanziario rilevante (quale quello necessario per l'acquisto del compendio) – un operatore di mercato effettivamente interessato avrebbe verosimilmente già in precedenza posto in essere l'attività funzionale alla verifica del bene (sol che si pensi anche al tempo per conseguire la provvista per il deposito della cauzione).

§ 4. Le spese del presente procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti tra parte reclamante [REDACTED] e parte reclamata [REDACTED] S.r.l. e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto concretamente luogo) e con congrua riduzione di quella per la fase decisoria (in ragione della minore attività difensiva svolta sul punto).

Ai fini della determinazione del valore della presente causa debbono trovare applicazione – in via analogica e per l'identità di *ratio* – i criteri sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (e, segnatamente, i principi da ultimo affermati da Cass. n. 1360 del 2014), ciò che conduce nel caso di specie – stante l'impossibilità di determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto del ricorso – a far riferimento al prezzo di aggiudicazione del compendio (con applicazione, quindi, dello scaglione compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00).

Nei rapporti con le parti intervenute [REDACTED] le spese restano a carico di ciascuna di esse, stante l'identità della posizione processuale assunta.

§ 5. Il rigetto del reclamo determina poi l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.



Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, cioè tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (Cass. n. 5955 del 2014 e Cass. n. 10306 del 2014).

Il tenore letterale e la *ratio* della disposizione determinano, quindi, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento del reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c., trattandosi pur sempre di una forma di impugnazione (sia pure cautelare).

Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – *“in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno”* (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

In altri termini, il Collegio è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e non anche la debenza *ab origine* del contributo medesimo, profilo sul quale è l'amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- RIGETTA il reclamo.
- CONDANNA parte reclamante [REDACTED] al pagamento – in favore di parte reclamata [REDACTED], e, per essa, la procuratrice [REDACTED] – delle spese del presente procedimento di reclamo, spese che liquida in euro 10.496,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella



misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.

- DICHIARA non ripetibili le spese sostenute dalle parti [REDACTED] [REDACTED] per l'intervento nel presente procedimento.
- DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
- DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 14/01/2022

Il Presidente
Dott.ssa Maria Balletti

Il Giudice estensore

Dott. Valerio Colandrea

